Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 ottobre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7746)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. **860**.

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno	L.	92.000.000
Ministero della difesa	»	126.000.000
Ministero delle finanze	»	182.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ganeano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedersi gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Art. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Sono altresì convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali della Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, nonchè a quello di pari importo relativo all'anno 1966, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **861**.

Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in virtù del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera *b*), primo comma, dello articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. 862.

Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli effetti di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 498, decorrono dal 1° luglio 1956.

Con effetto dalla stessa data, l'articolo 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è sostituito con quello risultante dalla seguente tabella organica:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Capo sorvegliante idraulico di prima classe	31
159	Capo sorvegliante idraulico di seconda classe	70
157	Sorvegliante idraulico scelto di prima classe	50
155	Sorvegliante idraulico scelto di seconda classe	80
151	Sorvegliante idraulico e allievo sorvegliante idraulico	720
	Totale	951 »

La tabella allegato *A*) alla legge 23 maggio 1956, numero 498, è soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella organica di cui al precedente articolo 1 è sostituita dalla seguente:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Sorvegliante idraulico capo	61
159	Sorvegliante idraulico di prima classe	890
151	Sorvegliante idraulico	
142	Allievo sorvegliante idraulico	
	Totale	951

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151).

Il personale già con coefficiente di stipendio 173, 159, e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del presente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

Art. 4.

La promozione a sorvegliante idraulico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli allievi sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a sorvegliante idraulico di prima classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

La promozione a sorvegliante idraulico capo è conferita a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore 5 anni di effettivo servizio.

Art. 5.

A favore del personale del ruolo dei sorveglianti idraulici, collocati a riposo nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1959, la pensione sarà riliquidata con effetto dal 1° luglio 1959, sulla base dello stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbe conseguito, alla data di cessazione del servizio, se non fosse stato nominato impiegato.

Art. 6.

All'onere di lire 45.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per quanto riguarda le competenze maturate a tutto l'esercizio 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966.

All'onere per i successivi esercizi si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **863.**

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **864.**

Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi:

« Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonchè quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *D*, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo *D* è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1966, n. **865.**

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 866.

Regolamento per il personale dei cantonieri dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del servizio dei cantonieri

Gli agenti del personale ausiliario, denominati cantonieri stradali, sono addetti al servizio della manutenzione, della sorveglianza e della polizia delle strade statali per la parte di loro competenza ai sensi di legge.

Essi sono agenti giurati dello Stato e può essere loro attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza con la osservanza della procedura stabilita dall'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 609.

A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada denominato « cantone », sul quale egli deve, in via ordinaria, impiegare l'opera sua e rivolgere le sue attente e continue cure.

L'estensione del cantone, è stabilita in linea di massima in km. 4 salva la facoltà del capo compartimento della viabilità della circoscrizione territoriale in cui ricade il cantone di variarne la lunghezza in relazione alle particolari condizioni della strada, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi eventualmente messi a disposizione del cantone, nonchè per brevi periodi a temporanea carenza di personale.

Art. 2.
Dipendenza dei cantonieri

I cantonieri dipendono direttamente dal capo cantoniere del tronco in cui ricadono i rispettivi cantoni.

Ad entrambi è immediatamente preposto il capo reparto di strade, il quale ne controlla il servizio e dà le disposizioni necessarie per il miglior svolgimento dello stesso, anche sulla base di ordini e direttive superiori.

I cantonieri sono tenuti a riferire al capo cantoniere tutto ciò che avviene nei rispettivi cantoni e che riguarda nel complesso il loro servizio e a segnalargli, col mezzo più rapido, i fatti e le necessità importanti ed urgenti.

Art. 3.
Oggetto ed attrezzi in dotazione ai cantonieri

I cantonieri sono provvisti, a cura e spese dell'Amministrazione, di arnesi, attrezzi e mezzi d'opera necessari al servizio del cantone.

I cantonieri debbono avere la massima cura degli oggetti così forniti dall'Amministrazione.

Essi dovranno rispondere finanziariamente delle dispersioni e dei danni ingiustificati, salvo l'applicazione di sanzioni disciplinari nei casi di gravi e ripetute infrazioni e semprechè il fatto non costituisca reato punibile nella competente sede.

Art. 4.
Divisa di servizio condotta e contegno

Il cantoniere è tenuto ad indossare, durante il servizio, la divisa regolamentare fornita dall'Amministrazione ed a curarne la conservazione, *restando vietato il cambio di foggia.*

Egli deve curare che sia sempre ben visibile il distintivo dell'A.N.A.S. che fregia gli indumenti estivi ed invernali in sua dotazione.

Inoltre, egli deve essere sempre decentemente vestito e qualora, anzitempo, logorasse per incuria qualche capo vestiario, questo, su proposta motivata dal capo reparto, sarà sostituito a spese del cantoniere.

La sua condotta, sia in pubblico, sia in privato, dovrà essere irreprensibile ed il suo contegno in servizio sarà corretto, garbato e riguardoso nei confronti sia degli utenti della strada sia delle autorità.

Art. 5.
Residenza dei cantonieri

I cantonieri hanno l'obbligo di risiedere nelle case cantoniere o, in mancanza di queste, in luoghi possibilmente prossimi al cantone.

I cantonieri che non alloggino in case cantoniere, nel cambiare abitazione, sono tenuti ad informare subito il capo compartimento per tramite gerarchico.

I cantonieri, che abbiano prestato servizio per almeno 5 *anni* in zone di valico o particolarmente disagiate, specie per quanto riguarda le distanze da scuole o centri abitati, muniti dei servizi essenziali, hanno titolo di preferenza per essere trasferiti, dietro domanda, in altro cantone vacante semprechè abbiano riportato nel detto periodo il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 6.
Case cantoniere

I cantonieri, che abitano nelle case cantoniere, sono tenuti a conservarle in ottimo stato, insieme ai piazzali e terreni annessi, e sono responsabili dei deterioramenti e delle degradazioni che avvenissero per loro incuria.

L'Amministrazione consegnerà gli alloggi in stato di abitabilità e con quel conforto che le condizioni locali consentono.

Art. 7.
Persone di famiglia ammissibili nelle case cantoniere

Nelle case cantoniere, oltre la moglie ed i figli del cantoniere, debbono essere ammesse a convivere con l'agente stesso, anche altre persone di famiglia, purchè riconosciute a suo carico e mantengano, sia in pubblico sia in privato, contegno irreprensibile.

Altre persone di famiglia non a carico possono essere ammesse, in via eccezionale, previa autorizzazione del capo compartimento.

Art. 8.
Permanenza sulla strada, durata del lavoro giornaliero e rendimento degli operai in aiuto

La ripartizione dell'orario di servizio viene stabilita dal direttore generale dell'A.N.A.S. sentite le rappresen**tanze sindacali del personale.**

Nei giorni festivi, riconosciuti dallo Stato, il detto personale è esonerato dal servizio, salvo che non sia disposto un turno per la sorveglianza della strada o di un gruppo di strade.

In tal caso, il personale comandato recupererà la giornata festiva in un giorno qualsiasi della settimana successiva.

In casi di eccezionali esigenze ovvero di emergenza per danni di forza maggiore alla strada o per gravi incidenti stradali, gli agenti sono obbligati a prestazioni straordinarie.

Nei detti casi il personale dovrà essere compensato con la tariffa dello straordinario prevista dalla legge per le effettive ore, prestate oltre l'orario normale di lavoro, delle quali giornalmente il capo cantoniere dovrà prendere nota trasmettendone il riepilogo al Compartimento.

Il personale fuori servizio deve accorrere subito sulla strada appena chiamato dalle autorità superiori, ovvero appena riceva od apprenda attendibili segnalazioni sul verificarsi delle circostanze di cui al quarto comma.

In tali casi, senza indugio, deve adottare le misure di sua normale competenza e, occorrendo, informare i superiori, ciò che farà senz'altro, per il tramite più rapido, allorquando il fatto implichi una qualche pericolosità per la circolazione.

Il cantoniere, durante l'orario di servizio, non deve abbandonare il cantone neanche in caso di intemperie, durante le quali potrà mettersi temporaneamente a riparo, rimanendo in vista degli utenti della strada e segnalando la sua presenza con l'apposita palina segnacantone, tenendosi pronto ad accorrere ad ogni bisogno ed a riprendere il lavoro appena possibile.

Allorquando, l'opera del cantoniere non sia sufficiente per l'ottima tenuta del cantone, il capo reparto potrà assegnargli in aiuto, pel tramite del capo cantoniere, operai permanenti o — nei casi previsti dalla legge — saltuari, i quali, pertanto dipendono direttamente dal cantoniere. Egli è responsabile della disciplina, del rispetto dell'orario di lavoro e del buon rendimento di detti operai.

Art. 9.

Compiti dei cantonieri

I cantonieri « con i mezzi e materiali messi a loro disposizione dell'Amministrazione » hanno il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e alla agevolezza della circolazione.

In particolare, i compiti del cantoniere sono:

a) percorrere il cantone per constatare le novità specie dopo gli acquazzoni, gli uragani e simili;

b) sgombrare la superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si formino, raccogliere queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico;

c) adottare i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo delle chiazze d'olio formatesi sul piano stradale e personalmente constatate od a lui segnalate;

d) riparare le abrasioni del manto bitumato ed eseguire risarcimenti a seconda del bisogno ed in conformità agli ordini ed alle istruzioni ricevuti;

e) trasportare, per i bisogni della piccola manutenzione, il materiale di rifornimento dai magazzini o piazzuolo del proprio cantone fino al luogo di impiego;

f) tenere in buon ordine le banchine per modo che la loro superficie non presenti depressioni, conservi il suo regolare declivo verso le scarpate e sia sgombra da erbe;

g) riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e rivestita con zolle erbose;

h) prestare l'opera propria nelle rimozioni delle materie che, per qualsiasi causa, venissero ad ingombrare la superficie stradale e ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

i) pulire le cunette, spurgare i fossi laterali ed i tombini tutte le volte che se ne presenti la necessità;

l) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciare subito le avarie riscontrate, e tenere in particolare osservazione i monti durante e dopo le piene;

m) segnalare agli agenti competenti, informandone altresì i propri superiori, il prelevamento di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua per cinquecento metri, a monte ed a valle, dai manufatti stradali di attraversamento;

n) segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi grave inconveniente o danno che venga constatato sulla strada;

o) vigilare sulla segnaletica stradale.

Nell'esecuzione dei lavori sopraindicati e di tutti gli altri che possano occorrere per la conservazione della strada e delle sue pertinenze e nell'espletamento di tutte le altre mansioni, i cantonieri debbono osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole generale e quelli particolari che, secondo i casi e le circostanze, saranno loro impartite dal capo cantoniere e dal personale addetto alla direzione dei lavori.

Il cantoniere, nel curare la buona viabilità del cantone, cui è predisposto, deve altresì accertarsi se, nell'estensione del cantone stesso, si siano verificate condizioni tali che possano creare pericolosità e, in tal caso, deve provvedere immediatamente, ed in un primo tempo, alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada.

Ove, poi, non abbia i materiali necessari, ovvero i provvedimenti necessari per rendere idonea la viabilità richiedano interventi di una certa entità o comunque siano tali da non poter essere subito adottati, dovrà darne avviso immediato al capo cantoniere e, qualora rivestano carattere di importanza ed urgenza, anche all'Ufficio compartimentale.

Nel frattempo egli dovrà curare l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e dovrà assicurarsi che esse siano sempre visibili ed in buono stato, salvi i casi di forza maggiore.

A cura dell'Amministrazione sarà fornito ad ogni cantoniere un libretto di servizio nel quale i superiori riporteranno, in sintesi, gli ordini e le disposizioni impartiti.

Art. 10.

Quando si rende necessario il lavoro di sgombro della neve, i cantonieri sono tenuti ad iniziare tale lavoro, secondo le istruzioni impartite dall'ufficio competente, dandone immediato avviso al capo cantoniere.

Art. 11.

Lavori fuori cantone

Nei casi di necessità o urgenza, a giudizio del capo cantoniere, che avrà cura di informare l'Ufficio compartimentale, il cantoniere è obbligato a lavorare anche in altri cantoni della stessa strada, ovvero di strade statali viciniori, sia isolatamente sia in squadra di pronto intervento.

Nei casi di estrema urgenza, il cantoniere, salvo a rendere immediatamente informato il capo cantoniere, può richiedere il pronto aiuto di cantonieri vicini, i quali hanno l'obbligo di prestarsi.

Quando il lavoro si svolge fuori del proprio cantone, il cantoniere ha diritto all'indennità di trasferta secondo le norme della legge che stabilisce la corresponsione di tale indennità.

Art. 12.

Divieto di impiegare materiale non ancora misurato

Il cantoniere non può impiegare il materiale di rifornimento approvvigionato prima che esso sia stato misurato ed accettato dalla Direzione dei lavori, salvo speciale autorizzazione del capo cantoniere per i casi urgenti ed improrogabili.

In tal caso il capo cantoniere deve darne avviso immediato all'Ufficio compartimentale.

Quando il materiale sta per esaurirsi, il cantoniere deve darne avviso al capo cantoniere e questi all'Ufficio compartimentale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 13.

Vigilanza sui materiali depositati lungo la strada

I cantonieri devono vigilare per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada già misurati ed accettati dalla Direzione dei lavori ed impedire che siano manomessi o sottratti o aggiunti ai materiali in provvista ancora da misurare.

All'uopo essi devono regolarizzare prontamente i cumuli scomposti o troppo allargati alla base in modo che in nessun caso il materiale occupi aree di banchine.

Debbono inoltre vigilare, per quanto in loro potere, affinchè non si commettano furti di materiali approvvigionati lungo le strade o nei depositi.

Art. 14.

Vigilanza sulle quantità dei materiali provveduti dall'appaltatore

I cantonieri ricevono dal capo cantoniere, ovvero dagli altri superiori, l'indicazione degli obblighi dell'appaltatore e le istruzioni circa la quantità e qualità dei materiali che questo deve fornire, la configurazione e distribuzione dei cumuli dei materiali medesimi lungo la strada e negli appositi depositi.

Essi debbono immediatamente riferire al capo cantoniere nel caso in cui l'appaltatore manchi a qualcuno dei suindicati obblighi, ovvero si verifichino irregolarità nella formazione di cumuli dei materiali.

Art. 15.

Vigilanza sulle segnalazioni stradali e sulle disposizioni di polizia stradale

I cantonieri devono invigilare, per la parte di loro competenza, sulla osservanza delle disposizioni in materia di polizia stradale.

Essi sono inoltre responsabili dell'apposizione dei segnali d'obbligo e della ubicazione degli apprestamenti, di cui all'art. 8 del Codice della circolazione stradale, nella esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione dall'A.N.A.S.

Dovranno, altresì, invigilare, a che non vengano costruite opere abusive, e comunque non autorizzate, lungo la strada, le pertinenze stradali e le zone di rispetto.

In particolare i cantonieri, nell'accertare l'inizio di un'opera o di un lavoro che possa interessare la strada e le pertinenze stradali, ovvero l'inizio di costruzioni a distanza minore del prescritto o in corrispondenza di curve o di bivi, dovranno subito richiedere, a chi esegue l'opera, la esibizione della relativa autorizzazione scritta, rilasciata dal capo compartimento.

In mancanza di tale autorizzazione, ovvero nel caso di infrazione o di evasione alle clausole di tale autorizzazione, dovranno informare immediatamente il capo cantoniere.

Art. 16.

Soccorso ai viaggiatori

Per il soccorso prèstato in caso di incidenti a viaggiatori od a veicoli, nulla è dovuto ai cantonieri, anche se forniscono materiale terapeutico di pronto soccorso di proprietà dell'Amministrazione eventualmente in dotazione alle case cantoniere.

TITOLO II

CAPI CANTONIERI

Art. 17.

Servizio dei capi cantonieri

Ad ogni gruppo di cantoni della medesima strada statale, ovvero di più strade statali, è assegnato un agente del personale ausiliario avente la qualifica di « capo cantoniere » da cui dipendono i cantonieri del gruppo con i relativi operai.

Il gruppo dei cantoni è denominato « tronco » ed è determinato ed eventualmente variato dal capo compartimento secondo le esigenze di servizio, in conformità alle direttive della Direzione generale, in relazione alle condizioni della strada, ai sistemi manutentori adottati ed ai mezzi eventualmente a disposizione del tronco.

Art. 18.

Dipendenza dei capi cantonieri

I capi cantonieri dipendono immediatamente dal rispettivo capo reparto, preposto alla strada, il quale impartisce particolari ordini ed istruzioni in tutto ciò che riflette il loro servizio.

In aggiunta, ordini ed istruzioni potranno essere impartiti dal dirigente la sezione e dagli altri superiori.

I capi cantonieri sono tenuti a riferire al capo reparto tutte le particolarità di servizio, anche riguardanti la disciplina dei cantonieri e degli operai, e a segnalare all'Ufficio compartimentale, col mezzo più rapido, i fatti e le necessità importanti ed urgenti.

Art. 19.

Mezzi di cui debbono essere provvisti i capi cantonieri

I capi cantonieri sono forniti, a cura e spese dell'Amministrazione, di un mezzo motorizzato per il trasporto personale, di mezzi di comune misurazione, di

lanterne, di statini, di stampati occorrenti per elevare contravvenzioni per le infrazioni alle norme di polizia stradale e di circolazione, di stampati per l'assunzione ed il licenziamento — nei casi previsti dalla legge — degli operai saltuari, di oggetti di cancelleria e di un registro di carico e scarico dei materiali di consumo e degli attrezzi.

I capi cantonieri sono custodi dei magazzini esistenti lungo il tronco di strade contenenti macchinari, attrezzi e materiali.

Il movimento di questi dovrà essere scrupolosamente trascritto sugli appositi registri di carico e scarico.

Per la conservazione e custodia dei macchinari e degli attrezzi, nonchè per le eventuali conseguenti responsabilità, si applica il disposto di cui all'art. 3, comma secondo e terzo, del presente regolamento, semprechè il fatto non costituisca reato diversamente punibile.

Art. 20.

Divisa di servizio, condotta e contegno

Il capo cantoniere è tenuto ad indossare, durante il servizio, la divisa regolamentare fornita dall'Amministrazione ed a curarne la conservazione per assicurare la durata prescritta rimanendo valide tutte le altre norme, anche per la condotta e per il contegno, enunciato per il personale dei cantonieri al precedente articolo 4.

Il capo cantoniere, inoltre, deve usare modi convenienti nei rapporti con i cantonieri e gli operai e rispettosi nelle relazioni con gli uffici e con gli enti locali.

Art. 21.

Residenza del capo cantoniere

Il capo cantoniere, qualora non abbia alloggio in casa cantoniera, deve risiedere in località che sia possibilmente prossima ad un centro abitato ed in posizione centrale rispetto al tronco; della sussistenza di tali condizioni darà atto il capo compartimento, al quale l'interessato deve comunicare la fissazione della residenza ed ogni eventuale mutamento della medesima.

Art. 22.

Ai capi cantonieri si applicano le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 23.

Funzioni e compiti del capo cantoniere

Il capo cantoniere ha funzioni direttive ed organizzative circa il servizio dei cantonieri e degli operai, che egli deve guidare e sorvegliare da vicino. Egli deve, altresì, curare che siano attuate, nel miglior modo, le istruzioni scritte nel libretto di servizio dei cantonieri e che siano osservate le disposizioni in materia di polizia stradale per tutto quanto concerne la tutela delle strade, la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle statali.

All'uopo il capo cantoniere deve recarsi sulla strada tutti i giorni, escluso le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato, e visitare, non meno di una volta al giorno, percorrendola, tutta l'estensione del tronco, variando le ore delle sue visite, per accertarsi che anche i cantonieri e gli operai rispettino l'orario di servizio, essere in ogni caso reperibile durante le ore di servizio.

Il capo cantoniere, nei giorni festivi e nelle ore fuori orario, deve accorrere subito sulla strada appena chiamato, ovvero appena riceva od apprenda qualche segnalazione sullo stato della viabilità del proprio tronco.

In tali casi, senza indugio, deve adottare i provvedimenti di sua normale competenza.

E' compito del capo cantoniere, oltre che sorvegliare e dirigere il lavoro dei cantonieri:

a) intervenire e prestare l'opera propria, anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando ciò gli sia ordinato dal capo reparto preposto al servizio della strada, ovvero da altri suoi superiori e, anche senza tale ordine, quando ve ne sia necessità per esigenze eccezionali, ovvero per improvvisi e straordinari eventi che si verifichino lungo la strada. Al medesimo di conseguenza verrà applicato il trattamento economico previsto dal precedente art. 8 per le prestazioni oltre il normale orario di lavoro;

b) vigilare sul rendimento di lavoro dei cantonieri e degli operai, sulla loro disciplina, sulla loro condotta e sul loro contegno verso gli utenti della strada;

c) vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento;

d) assistere alla misurazione del materiale di rifornimento, firmare il verbale di accertamento, ricevere in consegna il materiale approvvigionato sui cantoni del proprio tronco e rendere conto, al proprio capo reparto, dei materiali già impiegati sulla strada;

e) accompagnare i funzionari dell'A.N.A.S. nelle visite ai cantoni sottoposti alla sua vigilanza, prendendo atto, o cognizione, degli ordini impartiti dai predetti funzionari;

f) tenere un giornale dal quale risultino in sunto gli ordini dati o ricevuti, nonchè i rapporti fatti ai superiori;

g) curare per proprio conto ed invigilare a che i cantonieri curino la buona conservazione delle case cantoniere e dei materiali ed attrezzi a loro affidati dall'Amministrazione;

h) sorvegliare che i propri dipendenti indossino, nelle ore stabilite, la divisa in loro dotazione e ne abbiano la massima cura;

i) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciarne subito le avarie riscontrate, anche se di lieve entità, tenere in particolare osservazione i ponti durante le piene ed ispezionare, subito dopo di queste, tutte le strutture, approfondendo le indagini fatte dai cantonieri.

Il capo cantoniere, nel curare la buona viabilità del proprio tronco, deve altresì accertarsi se sulla estensione stradale, facente parte del tronco stesso, vi siano condizioni tali che possano essere causa di pericolosità e, in tal caso, salvo a provvedere al resto in seguito, deve provvedere immediatamente, avvalendosi dell'opera dei cantonieri e degli operai della strada, alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada.

A tal fine deve impartire precise disposizioni al personale dipendente.

Contemporaneamente — ove non abbia i materiali necessari, o i provvedimenti per rendere idonea la viabilità risultino tali da richiedere interventi di una certa entità o comunque tale da non potersi subito attuare — dovrà dare immediato avviso al Compartimento avvalendosi, a seconda dell'urgenza del caso, anche a mezzo telegrafico o telefonico.

Inoltre, dovrà sempre curare — con i mezzi e materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione — l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e disporre che esse siano sempre visibili ed efficienti, eseguendo saltuari controlli, salvo i casi di forza maggiore.

Infine il capo cantoniere deve organizzare, secondo gli ordini ricevuti, il servizio sgombero neve e dirigerlo personalmente.

Art. 24.

Prestazioni straordinarie

Il capo cantoniere è tenuto a prestazioni fuori orario in caso di esigenze eccezionali, e in particolare, nei casi di danni alla strada per causa di forza maggiore, nei casi di nevicate ed ingombri al traffico. Tali eventi, come d'uso, dovrà immediatamente segnalare al Compartimento.

Tali prestazioni saranno compensate con la tariffa del lavoro straordinario.

In caso di prestazioni fuori tronco, il capo cantoniere sarà considerato in trasferta, secondo le norme della legge che regola la corresponsione di tale indennità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **867**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

« Diritto dell'Europa orientale »;
« Diritto comunitario europeo »;
« Diritto pubblico americano ».

Art. 132. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica — indirizzo organico-biologico — sono aggiunti i seguenti:

« Chimica analitica clinica »;
« Chimica dei composti eterociclici ».

Art. 141. — L'insegnamento complementare di Algebra — già esistente per il corso di laurea in Fisica — viene contrassegnato con asterisco ad indicare che detto insegnamento può valere per gli studenti che seguono l'indirizzo generale.

Art. 244. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli ».

Art. 262. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Istologia ed embriologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1966, col quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente nella persona del vice prefetto ispettore dott. Carmelo Russo;

Considerato che il predetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Todisco Grande, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario del comune di Ortignano Raggiolo, in sostituzione del dottor Carmelo Russo, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8466)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1966.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento nel mercato nel settore dei grassi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il Regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato gli interventi di mercato derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento comunitario sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1966

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 184.

(8461)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Capurso (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Capurso — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da quattro gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Un'intesa maggioritaria fu raggiunta fra due di tali gruppi, dai quali furono, altresì, espressi gli Organi di amministrazione.

Peraltro, nell'ambito della maggioranza — che pure poteva contare sull'apporto di tredici consiglieri — non tardavano a manifestarsi vivaci dissensi, che culminarono, infine, nelle dimissioni di tutti i componenti la Giunta municipale.

Successivamente alla presa d'atto di dette rinunzie, il Consiglio comunale si è dimostrato incapace di far luogo alla surrogazione dei dimissionari.

Sta di fatto che due adunanze consiliari all'uopo indette, d'ufficio, dal prefetto — in prima ed in seconda convocazione rispettivamente per il 9 ed il 17 luglio c. a. si conclusero infruttuosamente, per mancanza del « quorum » prescritto, ai fini della nomina del sindaco, dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Allora, il prefetto, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto 21 luglio c. a., n. 2577, fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose altre due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con la diffida che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe provveduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Ma neppure tale esperimento ottenne esito positivo, in quanto ambedue le riunioni, indette per il 26 ed il 29 luglio c. a., andarono deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della elezione degli Organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Capurso ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Armando Levante, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Capurso (Bari) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capurso è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Levante, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8465)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno (Piacenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni svoltesi il 28 novembre 1965 nel comune di Rottofreno — al quale la legge assegna venti seggi consiliari — nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta.

Venutasi, poi, a determinare, in seno all'Organo consiliare, la contrapposizione di due schieramenti minoritari divisi da discordi orientamenti, ne è conseguita l'impossibilità, nonostante il richiamo del prefetto, di assicurare il regolare funzionamento della civica Amministrazione.

Sta di fatto che l'attività della Giunta, scaturita da uno dei predetti schieramenti e priva pertanto di una maggioranza precostituita, risultò limitata, sin dall'inizio, a causa della sistematica opposizione del gruppo consiliare avverso.

In tale situazione, il Consiglio comunale non riuscì ad approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 1966, nelle due sedute all'uopo tenutesi il 10 marzo ed il 4 luglio c. a.: i risultati delle relative votazioni (10 voti favorevoli e 10 contrari) rispecchiarono, infatti la divisione delle forze consiliari in due tronconi contrapposti, di pari consistenza numerica.

Il prefetto, allora, ai fini della deliberazione in ordine al predetto bilancio, convocò, d'ufficio, il Consiglio comunale, formalmente avvertendo i singoli consiglieri che la persistente omissione di tale fondamentale adempimento avrebbe reso necessario il ricorso ai provvedimenti di rigore e, particolarmente, allo scioglimento della rappresentanza consiliare, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ma neppure tale estremo tentativo ottenne esito positivo, in quanto l'adunanza svoltasi il 15 luglio u. s. si concluse, ancora una volta con un risultato di parità (10 voti favorevoli e 10 contrari) in ordine alla deliberazione sul bilancio.

Il prefetto — considerata l'inutilità di provvedere, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio, dal momento che la omissione da parte del Consiglio è connessa con la critica situazione di fondo nella quale il Consiglio stesso si dibatte sin dalla sua origine — ha proposto lo scioglimento di quella rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale; nel contempo, lo stesso prefetto ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si rileva che il Consiglio comunale di Rottofreno, malgrado la formale diffida del prefetto, è rimasto carente in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la inadempienza del quale incide pregiudizievolmente sul funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Si osserva, altresì, che un eventuale rimedio in via sostitutiva non si rivelerebbe, nella specie, strumento adeguato ad operare in modo risolutivo sulle cause di fondo di una crisi determinata dalla mancanza di una maggioranza consiliare e dalla irriducibile paralizzante contrapposizione dei due blocchi numericamente equivalenti in cui è divisa la rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura dello scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Oreste Grasso, direttore di Sezione.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Rottofreno (Piacenza), travagliato da un'insanabile crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado il formale richiamo del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio preventivo per l'esercizio 1966;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rottofreno (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Oreste Grasso, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8464)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1965, con il quale il dott. Alfredo Fragomeni è stato chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori quale esperto in materie economiche;

Vista la lettera di dimissioni presentate dal dott. Alfredo Fragomeni;

Considerato che in seguito alle predette dimissioni del dott. Alfredo Fragomeni occorre provvedere alla nomina di un altro esperto;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale viene proposta la nomina del dott. Aldo Quartulli quale esperto in materie economiche;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Aldo Quartulli è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori quale esperto in materie economiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(8470)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1966.

Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Visto la nota n. 375/66 del 10 giugno 1966, con la quale il Consiglio nazionale degli architetti propone in una terna di nominativi il prof. arch. Domenico Cardini quale esperto in materia urbanistica per gli architetti in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione medesima, a seguito dell'avvenuto decesso del prof. dott. arch. Raffaello Fagnoni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. arch. Domenico Cardini è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori quale esperto in materia urbanistica per gli architetti in sostituzione del prof. dottor arch. Raffaello Fagnoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(8471)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Latina. (Rettifica al decreto ministeriale 14 ottobre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 389 del 14 ottobre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Latina;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sono stati erroneamente determinati nel predetto decreto ministeriale con la dizione: testata a 305° - mt. 38,45; testata a 125° - mt. 18,10 anzichè con la dizione esatta, che deve essere la seguente: testata N.O. mt. 28,45 s.l.m.; testata S.E. - mt. 18,10 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 389 del 14 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 9 novembre 1964 è rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, come segue:

testata N.O. - mt. 28,45 s.l.m.;
testata S.E. - mt. 18,10 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8223)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « The King », con sede in Molinetto di Mazzano (Brescia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 13, 19, 20, 21 e 25 agosto 1966 alla Società cooperativa « The King », con sede in Molinetto di Mazzano (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « The King », con sede in Molinetto di Mazzano (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Francesco Durante in data 8 aprile 1964 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e il rag. Renato Serini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

(8301)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, è autorizzata ad esigere per l'anno 1967, è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: Picardi

(8191)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1966.

Modificazione delle dimensioni e delle altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1963, concernente dimensioni e altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società;

Ritenuta la necessità di modificare le dimensioni dei titoli e dei certificati relativi ad azioni di società;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1963 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — « Le dimensioni dei titoli e dei certificati, anche provvisori, relativi ad azioni di società non devono essere inferiori a centimetri 33×27 nè superiori a centimetri 39×31.

Nelle dimensioni sopra indicate non è compreso il foglio recante le cedole o caselle relative ai dividendi. Tale foglio può avere dimensioni inferiori a quelle indicate come massime nel comma precedente purchè nel secondo caso sia ripiegato a soffietto in modo da non superare le dimensioni del mantello ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1966

Il Ministro per le finanze
Preti

Il Ministro per il tesoro
Colombo

(8422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dàrio Moreira de Castro Alves, Console del Brasile a Roma.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michel Paratte, Console di Svizzera a Catania.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Heger, Vice console di Svizzera a Genova.

(8341)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anthony Stephen Vitale, Console degli S.U.A. a Napoli.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Stefanoni Pisaroni, Console onorario dell'Equatore a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John C. Fuess, Console degli S.U.A. a Trieste.

(8342)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Salvatore Grenci, Console onorario di Honduras a Napoli.

In data 8 ottobre 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paolo Mancuso, Vice console onorario del Brasile a Palermo.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Ruoppolo, Console onorario di Liberia a Napoli.

(8343)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John D. Perkins, Vice console degli S.U.A. a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph D. McLaughlin, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro Alberto Tognonato, Console aggiunto dell'Argentina a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joao Clemente Baena Soares, Console del Brasile a Firenze.

(8344)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Varese

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, n. 1482, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Varese.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 324.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8109)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.466.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8102)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.647.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8103)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8104)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.377.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8105)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.228.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8106)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1966, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.125.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8107)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria per la commercializzazione dell'olio di oliva della campagna 1966-67.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti di intervento nel mercato dell'olio di oliva, derivanti dall'entrata in vigore il 1° novembre 1966 del Regolamento n. 136/66 della Comunità economica europea sul mercato dei grassi;

Ritenuta la contingente necessità e l'urgenza di provvedere ad affidare a trattativa privata, a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni l'espletamento del servizio di acquisto, conservazione e vendita dell'olio di oliva che i produttori intendano vendere all'Azienda, quale organismo di intervento, e di provvedere a tal fine a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 21 ottobre 1966;

Ha deliberato:

1) Il servizio per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal Regolamento della Comunità economica europea numero 136/66 del 22 settembre 1966 verrà affidato, a trattativa privata, per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1966-67 a cooperative, consorzi o loro organizzazioni.

2) Per essere ammessi alla trattativa privata di cui al precedente n. 1), gli interessati debbono inoltrare domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I. M.A.) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normalmente svolta;

le località nelle quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare;

l'ubicazione dei depositi disponibili che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 1000 e singola non inferiore a q.li 500.

Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente avviso, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei depositi ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente avviso, contenente norme regolatrici dell'attività che il richiedente è tenuto ad esplicare, con la specifica approvazione, agli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione del grano 1966-67, che chiedano di essere ammessi alla trattativa ai sensi del presente avviso, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto.

3) Il servizio di cui al n. 1) è attribuito con provvedimento dell'Azienda a norma della legge istitutiva.

4) La regolazione dei rapporti con gli assuntori del servizio è effettuata a norma del disciplinare allegato al presente avviso.

Il compenso dovuto all'assuntore, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sarà determinato nei modi previsti dall'art. 19, secondo comma, della legge stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il presidente: RESTIVO

Atto disciplinare contenente norme regolatrici della attività da esplicare nella campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1966-67 per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal regolamento n. 136/66 adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio della Comunità economica europea.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1966-67, l'assuntore del servizio di intervento si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare tutto l'olio di oliva che gli verrà offerto in vendita, nei limiti delle capienze disponibili in ciascuno dei centri di intervento stabiliti nell'elenco allegato al contratto di attribuzione del servizio.

Gli acquisti dell'olio debbono essere effettuati al prezzo d'intervento stabilito dai competenti organi per la denominazione, la qualità e le caratteristiche del prodotto offerto in vendita e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

L'olio dovrà essere consegnato dai venditori con mezzi propri, franco cisterna, nei depositi dell'assuntore del servizio, al netto delle spese di trasporto, facchinaggio, pesatura e introduzione nella cisterna o altro contenitore, spese che restano, pertanto, a carico del venditore.

Il prodotto da consegnare ai centri di intervento deve corrispondere per denominazione, qualità e caratteristiche a quelle stabilite dai competenti organi.

Art. 4.

Ai prezzi di intervento vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite per la campagna di commercializzazione 1966-67 dai competenti organi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui il venditore effettua la consegna del prodotto.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto l'assuntore del servizio deve pagarne il prezzo al venditore.

A tal fine egli rilascia al venditore stesso la bolletta di acquisto dalla quale debbono risultare: la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la qualità, la quantità, le caratteristiche merceologiche e organolettiche, nonchè il prezzo dell'olio consegnato.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare lo scondizionamento del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'atto dell'attribuzione del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'Azienda.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto a vendere l'olio a chiunque ne faccia richiesta.

Le vendite delle varie qualità di olio devono essere effettuate ai prezzi indicativi, stabiliti per la campagna di commercializzazione 1966-67 dai competenti organi, con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 10.

Il prodotto venduto deve essere consegnato franco cisterna o altro contenitore del magazzino di commercializzazione, alla rinfusa, e le spese per l'estrazione e la pesatura del prodotto, nonchè del suo infustamento, sono a carico degli acquirenti.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura, da emettersi appena ultimata la consegna del prodotto; da tale documento dovrà risultare l'acquirente, il magazzino e la data di consegna, la qualità e quantità consegnata, il prezzo unitario e il valore complessivo del prodotto ritirato.

Il modello di tale fattura sarà fornito dall'Azienda all'assuntore del servizio.

Art. 9.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, con plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita, allegate, rispettivamente, alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 10.

Ai prezzi indicativi vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite, per la campagna di commercializzazione 1966-67, dai competenti organi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui l'acquirente effettua il ritiro del prodotto.

Art. 11.

Per particolari esigenze di mercato l'Azienda potrà disporre, in singoli centri di intervento, la sospensione totale o parziale delle vendite o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli indicativi, purchè non venga impedita la formazione dei prezzi al livello dei prezzi indicativi di mercato.

La vendita non potrà essere disposta a prezzi inferiori a quelli di intervento, in vigore all'atto della vendita stessa.

Art. 12.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento anticipato del prodotto al prezzo indicativo base, stabilito per la qualità di olio ritirata, aumentato dell'ammontare delle maggiorazioni mensili vigenti alla data del ritiro.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna del prodotto venduto solo dopo il pagamento e procede immediatamente:

all'emissione della fattura di vendita, in base alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;

ai relativi conguagli, derivanti dalla differenza tra il prezzo risultante dalle fatture e l'importo versato dagli acquirenti.

La differenza tra il prezzo base indicativo di mercato e quello base di intervento: per L. 1000 a quintale, è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso che gli compete; la rimanenza viene versata in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Le modalità di tale versamento verranno indicate dalla Azienda stessa.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto un compenso per ogni quintale di olio effettivamente acquistato ed immesso nei magazzini dell'assuntore, nella misura che sarà determinata all'atto della firma del presente disciplinare.

Il compenso si intende riferito ad un periodo di giacenza del prodotto in magazzino di mesi 6; esso subirà una variazione del 5 per cento in più o in meno rispettivamente per ogni due mesi indivisibili di maggiore o minore giacenza e sarà maggiorato del costo del finanziamento, valutato al tasso del 7 per cento annuo sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata dell'effettiva giacenza dell'olio nei magazzini di conservazione.

In sede di liquidazione del compenso suddetto dovrà essere effettuato il conteggio delle maggiorazioni mensili riscosse dall'assuntore all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte ai venditori al momento degli acquisti dell'olio.

Qualora la somma delle maggiorazioni riscosse al momento delle vendite superi quella delle maggiorazioni corrisposte in sede di acquisto, la differenza dovrà essere detratta dal compenso spettante all'assuntore.

Nel caso inverso e cioè qualora la somma delle maggiorazioni corrisposte all'atto degli acquisti dell'olio superi la somma delle maggiorazioni riscosse in sede di vendita, la differenza dovrà essere corrisposta all'assuntore in aggiunta al compenso a lui spettante.

Art. 14.

Per il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, da trasferire alla campagna successiva, sarà corrisposta all'assuntore del servizio la differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna 1966-67 e quello iniziale della campagna successiva.

Tale differenza, ad eccezione di quella derivante dalla eventuale diversità dei prezzi iniziali di intervento delle due campagne, va detratta dall'ammontare del compenso che compete all'assuntore del servizio.

L'ammontare delle giacenze e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati, entro il 15 novembre 1967, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di olio effettuati nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1967.

Art. 16.

E' in facoltà dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo impartirà le opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme del Regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore degli olii di oliva.

Art. 18.

Nell'eventualità che all'A.I.M.A. venga affidato il servizio relativo alla corresponsione dell'integrazione di prezzo prevista dall'art. 10 del Regolamento comunitario n. 136/66 del 22 settembre 1966, l'assuntore del servizio di intervento ha l'obbligo di fornire le occorrenti prestazioni di personale e mezzi tecnici che potranno essere richiesti dall'Azienda stessa o dai suoi organi alle condizioni stabilite dalla medesima alla firma del presente disciplinare.

Art. 19.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del Regolamento comunitario sopra citato, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Art. 20.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'Azienda potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e di terzi.

(8501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 20932 in data 9 settembre 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dalla S.p.A. Eternit, al prezzo di L. 19.100.000 (lire diciannovemilionicentomila), un suolo edificatorio di mq. 2500 sito in Bari, via Re David.

(8245)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Angelo Morini, nato a Cassano d'Adda (Milano) il 23 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 12 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(8246)

Vacanza della cattedra di « Geografia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Geografia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8436)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Torelli » di Sondrio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Sondrio, n. 17921 div. 2, del 5 agosto 1966, il preside della Scuola media statale « Torelli » di Sondrio, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, in titoli di Stato, disposta dal sig. Giuseppe Ferrarini ed altri, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Prof. Santo Tirinzoni ».

(8212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 24 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	625 —	625 —	625 —	624,99	624,90	625 —	625 —	624,90	624,95
$ Can.	578,73	578,70	578,75	578,65	578,35	578,65	578,70	578,65	578,65	578,70
Fr. Sv.	144,02	144,15	144,13	144,165	144,075	144,01	144,18	144,165	144,01	144,12
Kr. D.	90,54	90,58	90,55	90,525	90,55	90,54	90,5325	90,525	90,54	90,54
Kr. N.	87,45	87,47	87,4350	87,465	87,40	87,45	87,45	87,465	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,76	120,76	120,77	120,78	120,75	120,75	120,77	120,78	120,75	120,77
Fol.	172,61	172,63	172,62	172,60	172,60	172,73	172,60	172,60	172,63	172,61
Fr. B.	12,49	12,49	12,49	12,4915	12,485	12,48	12,4910	12,4915	12,49	12,49
Franco francese	126,50	126,45	126,86	126,52	126,56	126,50	126,5050	126,52	126,50	126,40
Lst.	1744,36	1744,25	1744,60	1744,60	1744,25	1744,40	1744,45	1744,60	1744,40	1744,40
Dm. occ.	157,03	157,15	157,16	157,175	157,045	157,09	157,1550	157,175	157,09	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1910	24,1875	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7575	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4375	10,43	10,43	10,4350	10,4375	10,43	10,43

Media dei titoli del 24 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1966

1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	578,675
1 Franco svizzero	144,172
1 Corona danese	90,529
1 Corona norvegese	87,457
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	172,60
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	126,512
1 Lira sterlina	1744,525
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,761
1 Peseta Sp.	10,436

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 241 D.P. — Data: 4 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Apicella Filippo nato a Maiori il 9 gennaio 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 Mod. 241 D.P. — Data: 9 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Capitale L. 2.040.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7602)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Concordia », con sede in Gallarate (Varese)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 ottobre 1966 la Società cooperativa di consumo « Concordia », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Frassi in data 24 novembre 1945, rep. 6682, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Villa.

(8241)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 settembre 1966, i poteri conferiti al rag. Arturo Prosperi, commissario governativo della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma, sono stati prorogati dall'11 settembre 1966 al 15 marzo 1967.

(8240)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ripacandida (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ripacandida (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ripacandida (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(8460)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » - 1ª e 2ª emissione; 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 2ª e 3ª emissione; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª, 2ª e 4ª emissione; 5% (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione; 6 % « D. L. 11 novembre 1964, n. 1121 » - 1ª e 2ª emissione; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato « A »; 6 % Garantite dallo Stato « B » - 1ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato « Diciottennale ».

Si notifica che il giorno 10 novembre 1966, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

1) 1ª emissione (anno 1960):

Estrazione a sorte di:

n.	2.050	titoli di L.	50.000
»	970	» » »	250.000
»	3.170	» » »	500.000

in totale n. 6.190 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.930.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1961):

Estrazione a sorte di:

n.	1.560	titoli di L.	50.000
»	680	» » »	250.000
»	2.448	» » »	500.000

in totale n. 4.688 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.472.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

1) 2ª emissione a premi (anno 1952):

Estrazione a sorte di:

n.	4.224	titoli di L.	12.500
»	7.504	» » »	50.000
»	1.600	» » »	250.000
»	3.040	» » »	500.000

in totale n. 16.368 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.348.000.000;

2) 3ª emissione a premi (anno 1953):
Estrazione a sorte di:
n. 3.040 titoli di L. 12.500
» 7.320 » » » 50.000
» 1.968 » » » 250.000
» 2.664 » » » 500.000

in totale n. 14.992 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.228.000.000;

3) 4ª emissione a premi (anno 1955):
Estrazione a sorte di:
n. 1.760 titoli di L. 12.500
» 4.000 » » » 50.000
» 1.304 » » » 250.000
» 2.904 » » » 500.000

in totale n. 9.968 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.000.000.000;

4) 5ª emissione (anno 1959):
Estrazione a sorte di:
n. 816 titoli di L. 12.500
» 2.256 » » » 50.000
» 1.260 » » » 250.000
» 4.128 » » » 500.000

in totale n. 8.460 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.502.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»*:

1) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 740 titoli di L. 50.000
» 720 » » » 250.000
» 1.026 » » » 500.000
» 3.431 » » » 1.000.000

in totale n. 5.917 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.161.000.000;

2) 3ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 250.000
» 35 » » » 500.000
» 4.071 » » » 1.000.000

in totale n. 4.132 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.095.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»*:

1) 1ª emissione (anno 1964):
Estrazione a sorte di:
n. 2.830 titoli di L. 50.000
» 700 » » » 250.000
» 1.017 » » » 500.000
» 2.103 » » » 1.000.000

in totale n. 6.650 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.928.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1964):
Estrazione a sorte di:
n. 1.450 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 1.450.000.000;

3) 4ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1.124 titoli di L. 50.000
» 457 » » » 250.000
» 857 » » » 500.000
» 2.420 » » » 1.000.000

in totale n. 4.858 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.018.950.000;

e) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale (Legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676) - 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 70 » » » 250.000
» 152 » » » 500.000
» 638 » » » 1.000.000

in totale n. 930 titoli per il complessivo valore nominale di L. 735.000.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale (Legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676) - 3ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 50.000
» 168 » » » 250.000
» 174 » » » 500.000
» 435 » » » 1.000.000

in totale n. 897 titoli per il complessivo valore nominale di L 570.000.000;

g) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale «D. L. 11 novembre* 1964, *n.* 1121»:

1) 1ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 1.000.000
» 17 » » » 5.000.000
» 6 » » » 10.000.000

in totale n. 138 titoli per il complessivo valore nominale di L. 260.000.000;

2) 2ª emissione:
Estrazione a sorte di:
n. 1.107 titoli di L. 50.000
» 423 » » » 250.000
» 536 » » » 500.000
» 1.277 » » » 1.000.000

in totale n. 3.343 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.706.100.000;

h) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale «Legge 27 ottobre* 1965, *n.* 1.200» - 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 54 » » » 500.000
» 37 » » » 1.000.000
» 8 » » » 5.000.000
» 4 » » » 10.000.000

in totale n. 105 titoli per il complessivo valore nominale di L. 144.100.000;

i) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Garantite dallo Stato - Serie speciale «A»*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.144 titoli di L. 50.000
» 643 » » » 250.000
» 785 » » » 500.000
» 1.115 » » » 1.000.000
» 5 » » » 5.000.000

in totale n. 3.692 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.750.450.000;

l) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Garantite dallo Stato - Serie speciale «B»* - 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 50.000
» 16 » » » 500.000
» 12 » » » 1.000.000

in totale n. 53 titoli per il complessivo valore nominale di L. 21.250.000;

m) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Garantite dallo Stato - Serie speciale «Diciottennale»*:
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 4 » » » 250.000
» 64 » » » 500.000
» 34 » » » 1.000.000

in totale n. 108 titoli per il complessivo valore nominale di L. 67.300.000;

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: FERRARI

(8420)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 15 aprile 1966, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 15 e 16 novembre 1966 con inizio alle ore 8,30.

(8435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5663 del 5 settembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 3650 del 15 luglio 1966, con il quale la condotta ostetrica di Carbonia, essendo stata soppressa, è stata stralciata dal bando di concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Bini Alpinola . . . . . . punti 63,550 su 120
2. Quoti Carmela . . . . . . » 63,105 »
3. Frau Assunta . . . . . . » 61,926 »
4. Floris Giovanna . . . . . . » 61,490 »
5. Malloci Rosa . . . . » 61,285 »
6. Fulixi Luigina . . . . . . » 60,129 »
7. Nannizzi Maria Vincenza . . . . » 59,021 »
8. Bellea Gianna . . . . . . » 58,332 »
9. Mamusa Maria . . . . . . » 52,300 »
10. Melis Antonia . . . . . . » 51,638 »
11. Orrù Maria Elvezia . . . . . » 51,291 »
12. Corona Elisa . . . . » 50,728 »
13. Fagioli Dea . . . . » 49,901 »
14. Cella Luciana . . . . . . » 49,800 »
15. Atzeni Maria . . . . » 48,379 »
16. Blumenthal Giuliana . . . . . » 44,843 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 5 ottobre 1966

Il medico provinciale: PINTUS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4546/V del 5 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottosegnate, comprese nella graduatoria di merito del concorso indicato in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnata:

1) Bini Alpinola: Uras;
2) Quoti Carmela: Samugheo;
3) Frau Assunta: Vallermosa;
4) Malloci Rosa: Consorzio Lunamatrona-Siddi-Ussaramanna-Pauli Arbarei;
5) Nannizzi Maria Vincenza: Consorzio Sorradile-Nughedu S. Vittoria-Bidonì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 5 ottobre 1966

Il medico provinciale: PINTUS

(8214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0694 in data 8 marzo 1966, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;
Visti l'art. 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto;
Viste le designazioni proposte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Novara, dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara è costituita come appresso:

Presidente:
Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Civello dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Prozzo dott. Ennio, medico provinciale superiore;
Mauri Paolini prof. Aurelio, primario chirurgo presso l'Ospedale maggiore della carità di Novara;
Pegoraro prof. Clemente, primario medico presso gli Ospedali riuniti di Verbania;
Solimene dott. Carlo, medico condotto del comune di Sozzago.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Romano Di Giacomo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio in Novara non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 6 ottobre 1966

Il medico provinciale: CATANIA

(8003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102411 del 30 aprile 1965, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 100944 del 10 febbraio 1966, con cui veniva revocato il suddetto bando-concorso limitatamente alla 2ª condotta ostetrica del comune di San Martino Buon Albergo;

Visto il proprio decreto n. 102567 del 4 maggio 1966, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso citato;

Visti i verbali delle operazioni di concorso svolte dalla Commissione stessa;

Ritenute regolari e legittime dette operazioni;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche dichiarate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964:

1. Rossi Onorina	punti	67,755 su 120
2. Soave Rita	»	65,945 »
3. Di Lauro Dorina	»	64,584 »
4. Valentini Maria	»	64,071 »
5. Pastorello Bruna	»	63,834 »
6. Adami Guglielmina	»	61,296 »
7. Vicentini Maria	»	60,953 »
8. Campagnari Gemma	»	60,753 »
9. Angelini Fernanda	»	60,595 »
10. Zardini Assunta	»	60,521 »
11. Mortoni Zelinda	»	60,377 »
12. Mazzi Giuseppina	»	60,145 »
13. Pistoia Liliana	»	60,080 »
14. Panzarini Rosanna	»	55,136 »
15. Andreis Maurina	»	55,125 »
16. Dal Prà Adelina	»	54,454 »
17. Benini Malvina	»	54,452 »
18. Gasparoni Bertilla	»	52,584 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 10 settembre 1966

Il medico provinciale: GRAZIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102411 del 30 aprile 1965, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 100944 del 10 febbraio 1966, con cui veniva revocato il suddetto bando-concorso limitatamente alla 2ª condotta ostetrica del comune di San Martino Buon Albergo;

Visto il proprio decreto n. 102411/65 del 10 settembre 1966, con cui veniva approvata la graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle candidate ostetriche vincitrici dei posti vacanti al 30 novembre 1964 e messi a concorso;

Visto l'ordine delle condotte preferite, indicato dalle candidate stesse;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate ostetriche, riconosciute idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1) Rossi Onorina: Sommacampagna;
2) Soave Rita: Brentino Belluno consorziato con Dolcè;
3) Di Lauro Dorina: Brenzone;
4) Valentini Maria: Tregnago;
5) Pastorello Bruna: San Pietro di Morubio consorziato con Angiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Verona, dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 12 settembre 1966

Il medico provinciale: GRAZIANO

(8291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1783 protocollo n. 2958 in data 1° aprile 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna bandito con decreto n. 1039 protocollo n. 4346 in data 4 maggio 1963;

Visto il decreto n. 1784, protocollo n. 3025 in data 2 aprile 1966, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 2ª condotta del comune di Castel d'Aiano, a seguito della rinunzia del dott. Buttelli Mario è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Considerato che il dott. Odorici Giuliano (4° in graduatoria), il dott. Boni Bruno (5° in graduatoria), Prati Domenico (6° in graduatoria), Rossi Giuseppe (7° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Natale Luigi ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Natale Luigi è dichiarato vincitore della seconda condotta del comune di Castel d'Aiano.

Bologna, addì 21 giugno 1966

Il medico provinciale: MAREISZI

(8046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 marzo 1966, n. 1119.4 Sez. III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità - Roma.

Componenti:

Arci dott. Francesco, medico provinciale superiore presso il Ministero della sanità - Roma;

Binotto prof. dott. Alberto, primario del reparto chirurgico dell'Ospedale civile di Feltre;

Del Fabbro dott. Valentino, primario medico del reparto sanatoriale dell'Ospedale civile di Belluno;

La Fisca dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Belluno;

De Marchi dott. Mario, medico condotto di Ponte nelle Alpi.

Segretario:

Rossano dott. Giacomo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Belluno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente provvedimento, inoltre, verrà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di quest'Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 14 ottobre 1966

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8294)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Pesaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di direttore del pubblico macello di Pesaro, indetto con proprio decreto del 17 gennaio 1966, n. 3184;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della anzidetta Commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Botticelli Stelio . . . . . punti 168,065 su 240
2. Manfredini Piergiorgio . . . » 155,344 »
3. Bocchini Enrico . . . . . » 153,208 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Pesaro, addì 12 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposti dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del posto di direttore del pubblico macello di Pesaro, indetto con decreto n. 3184 del 17 gennaio 1966;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa:

Botticelli Stelio, nato a Montecalvo in Foglia il 25 gennaio 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Pesaro, addì 12 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(8292)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, vacante presso il comune di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 1° febbraio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, vacante presso il comune di Venezia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Venezia, dell'Ordine provinciale dei veterinari, nonchè del Comune interessato;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Componenti:

Diaz dott. Giorgio, direttore di sezione, della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale superiore dirigente l'Ufficio di Treviso;

Seren prof. Ennio, docente in Clinica medica veterinaria;

Barboni prof. Elio, docente in Anatomia patologica;

Dal Santo prof. Fausto, veterinario comunale capo.

Segretario:

Campolicti rag. Giuseppe, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di Venezia.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Venezia, in Mestre, via Pio X n. 21 e darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 10 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(8162)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Sulmona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 28580 dell'1 agosto 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto nel comune di Sulmona, vacante nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 37880 del 12 agosto 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la decisione n. 162 del 30 ottobre 1964, con cui il Consiglio di Stato ha annullato la graduatoria del concorso, approvata con decreto prefettizio del 21 maggio 1958, e i criteri di massima predisposti per la valutazione dei titoli dei concorrenti;

Vista la nota del Ministero della sanità - Direzione generale AA. AA. e pers., Servizio per l'ordinamento sanitario degli enti territoriali, Div. XIII, n. 300.XIII.II.38.C/12447, del 16 settembre 1966, con la quale viene riaffermato il principio per cui, ove l'annullamento giurisdizionale non abbia travolto l'atto di costituzione della Commissione giudicatrice la stessa deve essere riconvocata nella sua originaria composizione, con la sola sostituzione dei membri impediti o non più in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto di dover in tal senso procedere alla riconvocazione della Commissione in parola, sostituendo il presidente dott. Armando Malarbi, il membro dott. Giuseppe Stefoni ed il membro dott. Alpinolo Alesii rispettivamente con il dottor Alberto Gualtieri, vice prefetto di L'Aquila, con il dott. Giuseppe Comotti, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità e con il dott. Panfilo Giorgi, veterinario condotto di Anversa degli Abruzzi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in epigrafe, è così costituita:

Presidente:

Gualtieri dott. Alberto, vice prefetto, L'Aquila.

Membri:

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario Ministero sanità, Roma;

Bianchi prof. Carlo, docente di patologia medica, Milano;

Caporale prof. Giuseppe, docente di patologia veterinaria, Istituto zooprofilattico, Teramo;

Giorgi dott. Panfilo, veterinario condotto, Anversa degli Abruzzi.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Franco Franceschini, consigliere amministrativo dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino amministrativo della prefettura di L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di L'Aquila e del comune di Sulmona.

L'Aquila, addì 12 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: STEFONI

(8215)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.